Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Mercoledì, 5 novembre — Numero 261

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 18	L. 10
» a domicilio ed in tutte il Regno:	» 36	» 20	» 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 80	» 42	» 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti

Disposizioni diverse

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1958 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 18: « Sussidi ad impiegati, scrivani, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920 è aumentato della somma di lire quarantatremilaseicentocinquanta (L. 43.650).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero **1961** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Visto il decreto Reale 17 agosto 1919, n. 1547;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di

Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1918-1919, è autorizzata la maggiore assegnazione di lire sessantamila (L. 60,000) a favore del capitolo n. 161 « RR. Università ed altri stabilimenti d'istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico, per mantenimento delle cliniche, ecc. ».

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà convertito in legge con apposito articolo da inserirsi nel disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1918-919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1962 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 119;

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del capitolo aggiunto n. 148 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920, è modificata come segue: « Spese varie e compensi per l'applicazione del testo unico della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495, della legge 10 maggio 1918, n. 634, e del decreto-Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757 » ed al capitolo stesso è inscritta la somma di lire centocinquantamila (L. 150.000).

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1963 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-920.

Capitolo	Descrizione	Somma
Cap. n. 40.	Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero, ecc.	200,000 —
Cap. n. 74.	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico, ecc.	500,000 —
Cap. n. 88.	Accademie ed Istituti di belle arti e di istruzione musicale e drammatica - Spese per gli uffici, ecc.	55,000 —
		755,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro per l'istruzione pubblica: BACCELLI.

Il numero 1964 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Visto il R. decreto 17 agosto 1919, n. 1547;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 74: « Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Dotazioni, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-920, è diminuito della somma di lire ses-

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1956 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 17 del decreto-legge del 25 agosto 1919, n. 1580;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma di L. 125,000, di cui all'art. 17 del decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580, destinata al funzionamento degli Istituti di sperimentazione agraria, viene ripartita, a partire dall'esercizio finanziario 1919-920, nel modo seguente:

Stazione sperimentale di frutticoltura ed agrumicoltura di Acireale	L.	10,000 —
Stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura in Ascoli Piceno	»	5,000 —
Stazione enologica sperimentale di Asti	»	10,000 —
Stazione di entomologia agraria di Firenze	»	15,000 —
Stazione agraria sperimentale di Modena	»	10,000 —
Stazione bacologica sperimentale di Padova	»	10,000 —
Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma	»	15,000 —
Stazione di patologia vegetale di Roma	»	10,000 —
Stazione agraria sperimentale di Torino	»	15,000 —
Stazione sperimentale di granicoltura di Rieti	»	10,000 —
Stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo	»	10,000 —
Laboratorio crittogamico di Pavia	»	5,000 —
Totale	L.	125,000 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

VISOCCHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1967 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 27 e 34 della legge 6 luglio 1912, n. ... i quali ... degli Istituti di

Visti gli articoli 81 e 26 del decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della ripetuta legge;

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1919-920, è istituito il capitolo n. 87-*bis*: « Accademie ed Istituti di belle arti e di istruzione musicale e drammatica - Propine dovute anche per l'esercizio 1918-919 e precedenti ai componenti le Commissioni esaminatrici » con lo stanziamento della somma di lire centotredicimilasessantaquattro e centesimi cinquanta (lire 113 064,50).

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1912 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 6 ottobre 1919, n. 1860 concernente la costituzione presso la Delegazione italiana al Congresso della pace a Parigi di una Commissione per lo studio e la trattazione delle questioni relative all'esecuzione dei trattati firmati a Versailles il 28 giugno 1919 e a Saint-Germain en Laye il 10 settembre dello stesso anno, nonchè alla esecuzione di quegli altri trattati che saranno conclusi con gli altri Stati nemici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono chiamati a far parte della Commissione predetta, in aggiunta ai componenti designati col precitato Nostro decreto:

il contrammiraglio Mario Grassi, delegato tecnico per le questioni navali al Congresso della pace, e

il cav. Giovanni Battista Poma, delegato del tesoro a Parigi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Il numero 1974 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Reale 2 settembre 1919, n. 1669;
Ritenuto che nella compilazione dell'art. 3 si è incorso in un errore materiale e che laddove è detto « è abrogato l'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 26 maggio 1918. n. 739 », dovevasi invece scrivere « è abrogato l'art. 11 del decreto-legge, ecc. »;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 del decreto-legge Reale 2 settembre 1919, n. 1669, è corretto come segue:
« Art. 3. — È abrogato l'art. 11 del decreto-legge Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739 ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1976 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Naziono
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il testo unico delle leggi sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie a trazione meccanica e sugli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visto il decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 175;
Visti i risultati dell'esercizio delle ferrovie Adriatico-Sangritana, Fano-Fermignano, Imola-Fontanelice, Ostellato-Magnavacca, Rimini-Verrucchio, Castelbolognese-Riolo ed Agnone-Pescolanciano, nonchè della tramvia Revello-Barge;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La concessione del sussidio annuo straordinario accordato col decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 175, alle ferrovie Adriatico-Sangritana; Fano-Fermignano; Imola-Fontanelice; Ostellato-Magnavacca; Rimini-Verrucchio e Castelbolognese-Riolo, pel periodo 1° luglio 1917-31 dicembre 1918, viene prorogata a tutto il 31 dicembre 1919, elevandosi a L. 1.500, a chilometro. a decorrere dal 1° gennaio 1919, la misura del sussidio afferente la ferrovia Castelbolognese-Riolo.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1917 e fino al 31 dicembre 1919, viene accordato un sussidio annuo straordinario per l'esercizio delle seguenti linee, nella misura rispettivamente indicata:
Ferrovia Agnone-Pescolanciano, sussidio chilometrico di L. 1.500.
Tramvia Revello-Barge, sussidio chilometrico di L. 1.500.

Art. 3.

I sussidi straordinari, di cui ai precedenti articoli, verranno corrisposti a semestri maturati. Ai sussidi stessi sono estese le disposizioni dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 175.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto all'assegnazione, nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici, dei fondi occorrenti al pagamento dei sussidi straordinari di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, nonchè allo stanziamento, nel bilancio dell'entrata, dell'ammontare complessivo delle anticipazioni da farsi como sopra e da restituirsi dai concessionari delle linee sussidiate.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1875. **Regio decreto 10 agosto 1919**, col quale sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Basaluzzo (Alessandria), deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 3255,27; è elevato a L. 3855,27, dal 1° ottobre 1919.

N. 1876. **Regio decreto 10 agosto 1919**, col quale sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Spinadesco (Cremona), deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487. già approvato in L. 4366,71, è elevato a L 4946,71, dal 1° ottobre 1917.

N. 1877. **Regio decreto 20 luglio 1919**, col quale sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Graglia Biellese (Novara), deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato à norma dell'art. 17 della legge 11 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 3742,73, è elevato a L. 4132,73, dal 1° maggio 1915.

N. 1878. **Regio decreto 10 agosto 1919**, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Apricale (Porto Maurizio), deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in lire 2405,04, è elevato a L. 3005,04 dal 1° ottobre 1918.

N. 1923. **Regio decreto 7 settembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria commercio e lavoro, la scuola professionale serale e domenicale di Monza (Milano), viene eretta in ente mo-

rale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1930. **Regio Decreto 28 settembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, la Società « La Letteraria e gli Amici dei Monumenti », con sede in Milano, avente per fine di avvicinare e raccogliere gli studiosi delle lettere e delle arti l'opera dei quali creativa o critica, miri alla diffusione del buon gusto e della coltura moderna, è eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1951. **Regio Decreto 31 luglio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Rosazza (Novara), deve annualmente versare alla Tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 2027,77, è elevato a L. 2587,77, dal 1° ottobre 1918.

N. 1954. **Regio decreto 2 ottobre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di Ghilarza (Cagliari), è eretto in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1969. **Regio decreto 12 ottobre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo d'infanzia « Francesca Garibaldi » in La Maddalena (Sassari) è eretto in ente morale sotto un'amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 luglio 1919, sul decreto che rimuove dalla carica il sindaco di Trivignano, in provincia di Udine, e lo dichiara ineleggibile per anni tre.

SIRE!

Il sindaco di Trivignano Udinese, signor Giovanni Morandini, durante l'invasione nemica, tenne una condotta indegna. Profittando della carica conservatagli dal nemico, incettava bovini a prezzi inferiori ai normali per farne illecito commercio, sotto minaccia che li avrebbe altrimenti requisiti, angariava la popolazione con prepotenze e soprusi, inspirava ogni suo provvedimento al proprio vantaggio ed al fine di amicarsi l'invasore.

Essendosi con questi fatti reso indegno di coprire ulteriormente la carica, dalla quale fu già sospeso dal prefetto, anche per la profonda irritazione che esiste contro di lui nella cittadinanza, è necessario - come ha ritenuto il Consiglio di Stato con parere espresso nell'adunanza del 18 luglio 1919 - rimuoverlo e dichiararlo ineleggibile pel periodo massimo consentito dalla legge.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuto che il sindaco di Trivignano, signor Giovanni Morandini, nominato potestà durante il periodo dell'invasione, commise atti riprovevoli dal lato patriottico e dal lato della correttezza morale, ed in generale inspirò l'opera sua ad una deplorevole vigilanza verso la popolazione e ad uno zelo non meno deplorevole a fore del nemico così da far sorgere contro di sè nella cittadinanza un vivo fermento;

Veduto l'art. 149 della legge comunale e provinciale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Giovanni Morandini è rimosso dalla carica di sindaco di Trivignano Udinese e dichiarato ineleggibile alla medesima per anni tre.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 luglio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo).

SIRE!

Da tempo l'Amministrazione del comune di Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, per incapacità dei suoi componenti, non funzionava regolarmente.

Recentemente quindici consiglieri, sui venti assegnati per legge, non riconoscendosi in grado di provvedere alla riorganizzazione dell'azienda, hanno presentato le dimissioni. E poichè altri due consiglieri erano già da tempo dimissionari, ed un altro morto, essendo rimasti in carica solo tre consiglieri, il prefetto dovette nominare un suo commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Non essendo però possibile ricostituire mediante le elezioni la rappresentanza ordinaria per il divieto fatto dal decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, ed occorrendo d'altra parte provvedere alla riorganizzazione dell'azienda comunale, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale, per poter convertire in Regio il commissario prefettizio.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 18 luglio corrente mese, provvede l'unito schema di decreto che si ha l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Vincenzo Faranca è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Limitazione delle vendite delle uova conservate

In relazione al proprio decreto 6 agosto 1919, il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi notifica:

Entro la prima quindicina del prossimo mese di novembre ogni ditta detentrice di uova conservate potrà vendere quantitativi di merce non superiori al 20 0\|0 per quelle conservate in calce e 25 0\|0 per quelle conservate in frigorifero delle quantità totali di uova possedute e denunziate a norma del decreto summenzionato.

Pertanto tenendo conto delle quote già disposte con precedenti notifiche, le percentuali complessive di vendita concesse fino al 15 novembre p. v. risultano stabilite nella misura del 50 per cento per le uova conservate in calce e del 55 per cento per quelle conservate in frigorifero.

Roma, 30 ottobre 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 6

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa della peste bubbonica ad Atene;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Atene sono sottoposte alle disposizioni contro la peste contenute nell'ordinanza di sanità marittima numero 10 del 1907.

I signori prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 30 ottobre 1919.

Pel ministro: LUTRARIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 31 ottobre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	86.04	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	92.94	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 31 ottobre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 121,30 — Londra 44,87 — Svizzera 192,00 — New York 10,82 — Oro 177,90.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

rano Calabro e di San Benedetto Ullano, in provincia di Cosenza, e di Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Ascoli Piceno, è stato, con decreti del 24 corr., esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Pietranico, in provincia di Teramo, è stato, con decreto del 27 corr., esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di giovedì 20 del mese di novembre 1919 in una delle sale di questa Direzione generale (palazzo dei Ministeri delle finanze e del tesoro, in via Venti Settembre) si procederà, con accesso al pubblico, al sorteggio di n. 392 buoni del tesoro a lunga scadenza di prima emissione, creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323 ed autorizzati col R. decreto 28 ottobre 1901, n. 475.

I buoni sorteggiati, dei quali si pubblicheranno i numeri con altro avviso, per il capitale complessivo di L. 1.960.000, saranno rimborsati dal 1° del mese di gennaio 1920.

Roma, 25 ottobre 1919.

Per il direttore generale: CIRILLO.

Il direttore capo della divisione II: MUNARI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Direzione generale delle antichità e belle arti.

Il termine stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso a un posto d'alunno nella R. scuola italiana di archeologia in Atene, bandito in data 7 ottobre 1919, è prorogato al 15 dicembre 1919.

Roma, 30 ottobre 1919.

Il ministro: BACCELLI.

MINISTERO
per l'industria, il commercio e il lavoro

Ispettorato generale del commercio interno e dell'insegnamento commerciale

Bando di concorso ai posti di segretario-economo dei RR. Istituti commerciali di Biella, di Torino e di Bari.

È aperto in Roma, presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (Ispettorato generale del commercio interno e dell'insegnamento commerciale) il concorso per esami e per titoli al posto di segretario economo nei RR. Istituti commerciali di Biella, di Torino e di Bari.

Sono ammessi al concorso i licenziati di ambo i sessi da un Regio Istituto commerciale, o da un R. Istituto tecnico (sezione ragioneria) o da una R. scuola normale, nonchè i licenziati dagli Istituti commerciali i cui esami di licenza hanno valore legale.

Gli aspiranti devono far pervenire al Ministero (Ispettorato generale del commercio e dell'insegnamento commerciale) in plico raccomandato o con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, la loro domanda in carta da L. 2, corredata dai seguenti documenti:

[illegible] dal quale risulti che il concorrente alla data

2° diploma di licenza di R. Istituto commerciale o pareggiato, o di R. Istituto tecnico (sezione ragioneria) o di R. scuola normale;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° certificato d'immunità penale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

7° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera professionale percorsa con indicazione dei servizi eventualmente prestati in Amministrazioni governative. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere comprovate dai relativi documenti;

8° elenco in carta libera e in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni presentati.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse come pure pubblicazioni, ecc.

Coloro che partecipano contemporaneamente a più concorsi debbono presentare altrettante domande. I documenti possono essere uniti a una sola delle domande presentate, purchè a tutte le altre sia unita copia del cenno riassuntivo e dell'elenco di cui ai numeri 7 e 8.

È esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Sono dispensati dalla presentazione del documento 3° i cittadini delle Provincie italiane già soggette alla Monarchia austro-ungarica; e della presentazione dei documenti 3°, 4° e 5° coloro che abbiano già un ufficio nelle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e i funzionari dello Stato, nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

I candidati dovranno pure dichiarare nella domanda che si obbligano ad accettare le condizioni in vigore per il loro trattamento di riposo o quelle che eventualmente venissero in seguito stabilite dal Ministero in sostituzione delle vigenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti dovranno pervenire in plico separato dai lavori e dalle pubblicazioni inviate dai concorrenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso cui il candidato vuol prendere parte.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

Le cartelle e i pacchi contenenti pubblicazioni dovranno portare all'esterno, in modo visibile, il nome ed il cognome del concorrente e la indicazione del concorso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero, il quale non assume alcuna responsabilità per guasti,

Tutti i candidati saranno chiamati ad uno o più esperimenti che consisteranno in prove scritte e orali, sull'applicazione di leggi e di regolamenti concernenti l'istruzione commerciale e sulle norme generali di contabilità, con speciale riguardo all'Amministrazione delle RR. scuole di commercio.

È dato avviso ai candidati, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno in cui cominceranno tali prove.

Chi non si presenta nei giorni fissati per gli esperimenti o chi manca ad uno di questi, perde ogni diritto.

La sua assenza è ritenuta come rinunzia al concorso.

La Commissione giudicatrice emetterà il giudizio definitivo per tutti i concorrenti con la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultato sarà data la preferenza a coloro che siano invalidi o orfani di guerra o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria, ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

I candidati che saranno dichiarati idonei, potranno tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole commerciali dello stesso grado di quella per la quale è aperto il concorso, purchè ne sia fatta proposta dal Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un triennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e non vi siano domande di trasferimento.

Lo stipendio annuo lordo è stabilito in lire tremila (L. 3000), oltre l'indennità caro-viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

Durante il periodo di esperimento che ha la durata di due anni, il personale percepisce l'intero stipendio. Il primo quinquennio si computa dal giorno in cui fu conseguita la stabilità.

La nomina stabile è subordinata ai risultati del periodo di esperimento.

Conseguita la stabilità, la persona nominata continuerà a percepire lo stipendio annuo lordo di L. 3000 con diritto a 5 aumenti quinquennali di L. 500 ciascuno, sino a raggiungere lo stipendio massimo di L. 5500.

Il vincitore del concorso potrà essere incaricato delle funzioni di economo e di bibliotecario dell'Istituto.

Per le funzioni di economo dovrà prestare una cauzione ritenuta idonea dal Ministero, ed avrà un compenso annuo proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministero.

Roma, 23 ottobre 1919.

Il ministro: FERRARIS.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE

Visti i propri decreti in data del 21 agosto 1919 con i quali sono stati banditi due concorsi per titoli, uno dei quali a 20 posti di segretario delle varie classi e l'altro ad 8 posti di ragioniere delle ultime 3 classi nell'Amministrazione coloniale, secondo le norme stabilite dal R. decreto 15 agosto 1919, n. 1463;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle istanze di ammissione ai detti concorsi;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti prescritti per l'ammissione ai concorsi per titoli banditi coi decreti Ministeriali del 21 agosto 1919, a 20 posti di segretario e ad 8 posti di ragioniere nell'Amministrazione coloniale, è prorogato al 15 novembre 1919.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa d'Aosta, accompagnate dalle autorità civili e militari, visitarono domenica scorsa i più importanti cimiteri pedecarsici e il successivo giorno assisterono nella basilica di Aquileia alla cerimonia di commemorazione dei caduti della terza armata.

Nel camposanto militare, ove sono sepolte le gloriose salme del maggiore Randaccio e del generale Ricardi, S. A. R. il Duca d'Aosta, con vibranti parole, salutò i martiri di tutta Italia e della sua armata, proclamando la santità del loro sacrificio e del loro eroismo, e la gratitudine eterna della nazione verso coloro che con la morte, con la disgregazione del corpo, invece di trovare l'oblio, trovano impressi i loro nomi nel ricordo eterno e grato di ogni libera nazione.

Durante il discorso la commozione era in tutti vivissima.

L'anniversario della vittoria. — Il primo anniversario della vittoria italiana sulle armi austro-ungariche è stato, ieri, degnamente celebrato in Roma e nelle principali città italiane. A Roma gli edifici pubblici e gran numero di case private erano pavesate coi colori nazionali. A piazza di Siena, nella villa Umberto I, ebbe luogo la consegna delle medaglie al valore, alle famiglie dei caduti ed ai valorosi combattenti superstiti. Presenziarono la cerimonia il generalissimo Diaz, i ministri Albricci e Sechi, parecchi generali, l'addetto militare francese, generale Julian, l'ambasciatore inglese, sir Buchanan, il prefetto e il sindaco di Roma, i componenti le Missioni militari estere e parecchie altre personalità.

Dopo un elevato discorso del ministro Albricci, s'iniziò la cerimonia della consegna delle medaglie.

Nella mattinata, presenti le autorità cittadine e numerose associazioni patriottiche, fu scoperta la targa che muta il nome di « Via Veneto », in « Via Vittorio Veneto ».

Le manifestazioni di esultanza proseguirono per tutta la giornata, dando luogo a discorsi militari nelle varie caserme della città e alla posa della prima pietra del nuovo quartiere popolare, per iniziativa della cooperativa « Tommaso Tittoni », presso il ponte Milvio.

A Milano, al palazzo del Comando del corpo d'armata, presenti S. A. R. il conte di Torino, deputati, senatori e rappresentanze di associazioni patriottiche, vennero scoperte due targhe che riproducono l' indirizzo agli italiani per la guerra e l'annunzio della vittoria. Parlarono l'on. Candiani e il gen. De Albertis.

Alla caserma « Principe Eugenio di Savoia » furono distribuite medaglie al valore militare.

A Torino un imponente corteo, con a capo le autorità cittadine, si recò al cimitero monumentale a deporre fiori sulle tombe dei caduti in guerra. Nella caserma « Pietro Micca » furono distribuite medaglie al valore a numerosi combattenti.

A Genova un grande corteo di combattenti e di Società operaie con bandiere, si recò a Staglieno per deporre corone nel campo Trento-Trieste e sulle tombe dei soldati inglesi e francesi.

Consimili imponenti commemorazioni ebbero luogo a Firenze, Venezia, Palermo, Napoli, Bologna, Trento, Valona, Parenzo.

*** La « Lega franco-italiana » ha indirizzato a S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, on. Nitti, il seguente telegramma:

« Nel fausto anniversario della fulgida vittoria delle armi italiane che, prime, fiaccarono, con colpo mortale, le armate infierenti contro i popoli dell'Intesa e la libertà del mondo, precipitando la rovina, la Lega franco-italiana, lieta della comunanza d'intenti ribaditasi con fortunata politica tra Italia e Francia per la concorde azione pacifica nel rifiorire dell'industriosità creatrice d'umane opere, rinnova all'Eccellenza Vostra i sensi di ammirazione e d'amicizia del popolo francese per la gloriosa nazione sorella, assurta fra le più grandi e le più degne, e formula il voto che, nella seconda ventura commemorazione, possansi per devoto contributo dei Governi e dei cittadini dei due paesi, solennemente inaugurare a Bligny, ove generosamente immolaronsi le eroiche schiere di Vittorio Emanuele III, e sul Tomba, che le valorose truppe repubblicane baldamente riconquistarono e tennero, i monumenti ossari della cui elevazione fecesi promotrice per eternare la memoria della recente mirabile collaborazione di sangue e d'averi, coronantesi della più completa redenzione d'ogni terra avita.

Senatore Gustave Rivet, *presidente* — Giovanni Mazzoni, *segretario generale* ».

*** A Bruxelles, sotto gli auspici dell'ambasciatore principe Ruspoli, ebbe luogo al Théatre du Parc, la commemorazione dell'anniversario della vittoria. Intervennero tutti i ministri, i presidenti delle due Camere, il capo dello stato maggiore dell'esercito belga e il Corpo diplomatico e gran numero di associazioni italiane, belghe e francesi.

Il conte De Merode, rappresentava S. M. il Re Alberto. Parlarono il col. Samaja, il gen. principe Brancaccio, Fierens Gevaert, presidente delle Amitiés italiennes.

L'on. ministro Tittoni inviò all'ambasciatore italiano principe Ruspoli il seguente telegramma:

« Nella solenne celebrazione della vittoria che fu coronamento della grande epopea compiuta dai nostri martiri gloriosi, dai nostri invitti eroi, vi sarà vicino lo spirito grande della Nazione.

La vittoria nostra, che fu salvezza della patria, e principio del crollo del nemico su tutte le fronti, confermò i figli d'Italia esser pari alla grandiosità degli eventi e li crismò degni della fraterna alleanza d'arme e di cuore con i figli dell'eroico Belgio.

Rievocando i prodigiosi cimenti per terra, per mare e nel cielo che portarono alla grandezza d'Italia, alla liberazione delle nazioni oppresse, al trionfo della giustizia, sia esaltata e benedetta quella disciplina di pensiero e d'azione che fuse gli italiani tutti e che fu la virtù altissima, creatrice della vittoria ».

Commemorazione dei caduti in guerra. — Sull'Altare della patria l'altro ieri, in forma solenne, ebbe luogo la commemorazione militare dei caduti in guerra. Erano presenti le LL. EE. i ministri della guerra e della marina, le autorità militari del presidio e la rappresentanza del Municipio.

Sull'ara venne deposta una splendida corona di fiori portante sul nastro la dedica: « Agli eroi caduti per la patria l'esercito riconoscente », mentre l'on. ministro pronunziava, tra la più viva commozione, brevi parole di saluto alla memoria dei forti gloriosi.

Un altro tributo di onoranze ai caduti per la patria venne compiuto, l'altro ieri, al cimitero del Verano con cerimonie civili e religiose, alle quali intervennero le autorità civili e militari.

TELEGRAMMI " STEFANI "

PARIGI, 3. — Il Consiglio supremo interalleato ha deciso di inviare un telegramma al Governo romeno per chiedergli una risposta alla nota alleata del 12 ottobre scorso.

La nota e il telegramma saranno pubblicati domattina.

ZURIGO, 4. — Si ha da Varsavia:

Si è adunato il Consiglio dei ministri per discutere intorno alle rinnovate trattative polacco-tedesche a Berlino come pure intorno alla situazione creatasi per le pretese tedesche.

PARIGI, 4. — Il Consiglio supremo degli alleati si è riunito stamane sotto la presidenza di Pichon. L'Italia era rappresentata dal comm. De Martino.

Il Consiglio ha deciso di ripartire le Commissioni di plebiscito e dei comandi dei distaccamenti alleati.

NEW YORK, 4. — Il Senato ha respinto con 41 voti contro 26 la mozione Lodge che chiedeva la soppressione, nel trattato di pace con la Germania, della clausola che trasferisce al Giappone i diritti tedeschi sullo Scian-Tung.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.